

PARTE QUARTA

RELAZIONI
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
E APPENDICE NORMATIVA

PARTE QUARTA

RELAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E APPENDICE NORMATIVA

1. Premessa

La documentazione che segue riporta le relazioni trasmesse dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione dell'articolo 21 della legge 12 marzo 1999, n.68 e l'insieme degli atti normativi e regolamentari, delle circolari e degli atti di indirizzo, che costituiscono l'intera disciplina in materia di assunzioni obbligatorie.

Quanto alle relazioni, occorre ricordare che l'articolo 21 della legge n.68 ne prescrive l'invio annualmente. Al riguardo, non tutte le regioni hanno provveduto a tale adempimento con riferimento all'anno 2000.

Pertanto, sono state inserite tutte le relazioni pervenute nel corrente anno, che spesso forniscono cumulativamente i dati relativi all'anno 2000 e all'anno 2001 nonché, a seguire, per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, le relazioni concernenti il 2000, qualora inviate. Il Ministero non ha ricevuto la relazione della regione Calabria, per entrambe le annualità..

I documenti sono riprodotti nella loro versione integrale, con l'omissione di taluni allegati, concernenti pubblicazioni e monografie, che per motivi di spazio non è stato possibile inserire.

2. RELAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO, DELLA FORMAZIONE E
DELL'ISTRUZIONE**
Servizio Politiche di riequilibrio del Mercato
del Lavoro
Ufficio Interventi Reinserimento Disoccupati
Adulti e Categorie Svantaggiate

Ministero del Lavoro e Prev. Sociale Direzione Generale per l'Impiego
12 APR. 2002
524/15

Prot. n. 3610 RMCRACCOMANDATA *DR*Pescara, 28 MAR. 2002

Al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Direzione generale per l'impiego
Via Fornovo 8
ROMA

OGGETTO: Art. 21 legge 68/99 – Relazione stato di attuazione.

Come per l'annualità 2001, si invia la relazione sullo stato di attuazione, a livello regionale, della Legge 12.3.1999, n.68 precisando che il quadro generale è modificato rispetto all'annualità passata avendo ottemperato ad una serie di prescrizioni alle quali, per varie motivazioni di ordine contingente, non si era provveduto.

In attuazione dell'art. 14 della Legge in parola è stata approvata la Legge regionale 18 aprile 2001, n. 14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n.68" (Alleg. 1), che ha consentito di avviare una serie di adempimenti ad essa correlati, come la istituzione del Fondo regionale e la costituzione del Comitato quale Organo amministrativo deputato alla gestione dello stesso.

Il reperimento delle designazioni da parte degli organismi individuati dalla legge regionale medesima, ha comportato un ritardo, tuttavia, con atto deliberativo adottato in data 26.11.2001, n.1076 recante "individuazione composizione Comitato per la gestione del fondo di cui all'art. 4 L.r. 18.4.2001 n.14", (alleg. 2) ci si è dotati di tale strumento amministrativo.

Dopo l'insediamento avvenuto in data 20.12.2001, è stata predisposta una bozza di Regolamento che ne disciplinerà il funzionamento. (Alleg. 3) e che sarà portata all'esame della prossima riunione.

Con l'avvio del meccanismo afferente alla gestione del Fondo è stata adottata dalla Giunta regionale in data 5 marzo 2002 la deliberazione n. 82 (Alleg. 4) contenente "Criteri ripartizione risorse alle Province L.R. 14/2001, recante norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68".

I criteri adottati nella citata deliberazione per la ripartizione dei fondi richiamano quelli utilizzati da codesto Ministero nelle annualità trascorse.

La citata ripartizione consente di dare corpo a tutte quelle iniziative programmate, tra le quali l'effettiva attuazione delle 22 convenzioni relative alle fiscalizzazioni che le Aziende hanno stipulato con le Province.

La virtuale pianificazione delle risorse della trascorsa annualità sta trovando concretezza.

Per quanto concerne il modello che le Province hanno adottato per la stipula delle convenzioni con i datori di lavoro (alleg. 5), si è curato che lo stesso fosse uniforme su tutto il territorio regionale notificando quello concordato e scaturito dalle riunioni tecniche con codesto Ministero.

Sono stati attivati nell'ambito di almeno un Centro per l'impiego (al momento non ancora in tutte le Province) i S.I.L.U.S. (Servizi per l'Inserimento Lavorativo degli Utenti Svantaggiati), già previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 76/98, con funzioni di accoglienza, orientamento e pre-selezione ed è stato attivato, in seno all'Ente strumentale Abruzzo Lavoro, l'O.I.S. (osservatorio sull'inclusione sociale) che ha prodotto i dati di cui alla relazione allegata (alleg.6)

Per quanto concerne l'istituto delle sanzioni, la Giunta regionale ha adottato in data 17 ottobre 2001, la deliberazione n. 935 recante "Determinazione dei criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione ed al versamento delle somme di cui all'art. 5 della L. 12/3/99, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili" (alleg.7).

Lo specchio riassuntivo sottostante è quello inviato nell'annualità passata ed è un metro di paragone con lo specchio successivo, utile per evidenziare il lavoro che è stato fatto in ambito regionale nell'annualità 2001.

Specchietto A

1. Strumenti operativi a supporto dell'inserimento	Attivazione dei SILUS art.12 L.R. 76/98 non in tutte le Province. L'Ente strumentale Abruzzo Lavoro favorirà la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei disabili
2. Operatività delle Commissioni sanitarie ex art.6	I Comitati Tecnici che interagiranno con le Commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della Legge 104 sono in fase di istituzione Presso le quattro Province.
3. Avviamenti	Circa 610
4. Convenzioni	Circa 222 (mancano i dati della Provincia di Chieti)
5. Ammissione agli incentivi	Circa 40 (mancano i dati di Chieti)
6. Esoneri	Sono in corso le pratiche di richiesta di esonero, la Provincia di Chieti ne ha comunicate 7
7. Compensazioni	Circa 50 , la Provincia di Chieti non ha autorizzato
8. Certificazioni di ottemperanza	Circa 211

9. Inadempienze soggette a sanzioni	Circa 30 (manca Chieti)
--	-------------------------

Una precisazione a parte viene fatta per quanto concerne l'istituzione a livello provinciale dei Comitati Tecnici previsti dall'art. 6, comma 2, lett. b) della Legge "de qua" istituiti soltanto a Teramo e L'Aquila mentre le altre Province utilizzeranno i criteri di cui alla deliberazione (Alleg. 8), attualmente al vaglio della Giunta regionale.

Alla data del 21.3.2002 i dati prodotti dalle singole Province (alleg. ti 9-10-11-12) consentono di riproporre lo specchio sottostante:

Specchietto B

10. Strumenti operativi a supporto dell'inserimento	Attivazione dei SILUS art.12 L.R. 76/98 nell'ambito di (quasi) tutti e quattordici i centri per l'impiego. Attivazione dell'O.I.S. presso l'Ente strumentale Abruzzo Lavoro che è stato in grado di offrire un esauriente monitoraggio sull'attuazione delle L. 68/99 (alleg. 6) sul territorio regionale con i dati relativi agli incrementi verificatisi nelle annualità 2000/2001 relativi agli iscritti al collocamento obbligatorio divisi per sesso, nonché nelle materie di interesse ministeriale
11. Operatività delle Commissioni sanitarie ex art.6	Sono stati istituiti I Comitati Tecnici nelle Province di Teramo e L'Aquila, le altre seguiranno le direttive di cui alla deliberazione attualmente al vaglio della Giunta
12. Avviamenti	Pescara: 457 di cui 398 unità con disabilità e 59 unità rientranti nelle categorie di cui all'art. 18. Chieti: 183 di cui 148 per avviamento numerico del Servizio e 35 per richiesta nominativa delle aziende Teramo: 268 L'Aquila: dato non disponibile
13. Convenzioni	Si è dato avvio alle convenzioni di cui alla precedente tabella in tutte e quattro le Province e sono state stipulate le sotto precisate convenzioni: Pescara: 81 Chieti: 25, (una con Ente Pubblico) Teramo: 268 L'Aquila: 22

14. Ammissione agli incentivi	Pescara: 12 Chieti: 24 Teramo: 31 L'Aquila: 22
15. Esoneri	Pescara: 4 Chieti: 0 Teramo: 2 L'Aquila: 2
16. Compensazioni	Pescara: 0 Chieti: 0 Teramo: 63 L'Aquila: 10
17. Certificazioni di ottemperanza	Pescara: 100 Chieti: 208 Teramo: 100 L'Aquila: 180
18. Inadempienze soggette a sanzioni	Pescara: ha segnalato al Ministero 4 Aziende per 8 scoperture Chieti: 8 Teramo: 40 L'Aquila ha inviato 150 lettere di diffida di sanzioni ed ha segnalato come inottemperanti 30 imprese

Per quanto concerne le convenzioni con l'INPS e l'INAIL, è stato chiesto un incontro con i responsabili regionali dei predetti Istituti e si spera di provvedere alla stipula delle medesime entro la prima quindicina di aprile c.a.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Rita Arnoni)

FF/



Anno XXXII - N. 10 (18.05.2001)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 1025

Alleg. 1

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2001,
N. 14:

Norme per l'inserimento lavorativo dei
soggetti disabili in attuazione della legge
12.3.1999, n. 68.

IL CONSIGLIO REGIONALE ha appro-
vato;

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha
apposto il visto;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Abruzzo istituisce, ai sen-
sid ell'articolo 14 della legge 12.3.1999, n. 68
concernente "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili", il Fondo regionale per l'occupa-
zione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", ne disciplina le modalità di funzio-
namento e ne determina gli organismi am-
ministrativi.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento
del programma regionale di inserimento la-
vorativo dei soggetti disabili, anche attraver-
so azioni di orientamento, formazione, ri-
qualificazione professionale, servizi di soste-
gno al reddito ed incentivi alle aziende per
un collocamento mirato.

Art. 2

Destinatari

1. I soggetti destinatari dell'inserimento
lavorativo obiettivo degli interventi di cui al
precedente art. 1 sono quelli di seguito elen-
cati sulla base delle tipologie di cui all'artico-
lo 1 della legge 12.3.1999, n. 68:

- a) persone in età lavorativa affetta da minora-
zioni fisiche, psichiche o sensoriali e por-
tatori di handicap intellettivo;
- b) persone invalide del lavoro;
- c) persone non vedenti o sordomute;
- d) persone invalide di guerra, invalidi civili di
guerra ed invalide per servizio.

2. Le agevolazioni di cui al Fondo regio-
nale sono destinate ai soggetti indicati ai suc-
cessivi punti 1) e 2) e segnatamente:

- 1) i datori di lavoro privati, anche non sog-
getti all'obbligo di assunzione di cui alla
legge 12.3.1999, n. 68, le cooperative socia-
li ed i consorzi iscritti all'albo regionale di
cui alla L.R. 8.11.1994, n. 85;
- 2) gli Enti locali, le O.N.L.U.S. iscritte all'al-
bo di cui al D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, gli
Organismi di volontariato, le Fondazioni
e le Associazioni con esperienza almeno
biennale in attività rivolte a favorire l'inte-
grazione lavorativa dei disabili, nonché gli
enti pubblici economici ed altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente
legge.

Art. 3

Programmazione regionale degli interventi

1. La Giunta Regionale, sentito l'organi-
simo di cui all'art. 4 e su proposta del Com-
ponente competente per materia, predispone
ed adotta un programma annuale degli inter-
venti finalizzati all'inserimento lavorativo

dei soggetti disabili, sulla base delle indicazioni fornite dai servizi di osservazione dell'ente "Abruzzo Lavoro" in ordine al bacino potenziale di collocamento, alla stima delle risorse disponibili ed all'esito di programmi realizzati nell'anno precedente.

2. Il programma di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere:

- a) le modalità di redazione delle domande e dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;
- b) gli obiettivi quali-quantitativi dell'inserimento lavorativo;
- c) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione tecnico-finanziaria dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, l'erogazione ed eventuale revoca dei contributi;
- d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;
- e) le risorse finanziarie impiegate;
- f) i criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale;
- g) gli organismi pubblici e privati abilitati all'intervento direttamente o mediante convenzione;
- h) individua i Centri per l'Impiego di cui alla L.R. 76/1999 deputati all'erogazione, previa valutazione dei progetti integrati di inserimento lavorativo da effettuarsi sulla base dei criteri di cui alla lettera c) del presente comma;
- i) i contenuti generali delle convenzioni che i privati devono stipulare con gli enti erogatori delle provvidenze e per l'attivazione dei programmi d'inserimento ammessi a finanziamento;
- l) le modalità di accredito delle risorse finanziarie alle Province per l'esercizio delle funzioni attribuite ai Centri per l'Impiego;
- m) le tipologie degli interventi da promuovere

... 1. È istituito delle indicazioni di cui al comma 2.

Art. 4

Organo amministrativo del Fondo

1. È istituito presso la Direzione Regionale "Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione" con funzioni consultive e propositive sulla destinazione delle risorse e di verifica dei risultati, il "Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", di seguito denominato "Comitato" quale organo amministrativo del Fondo di cui al precedente articolo 1, composto da:

- a) il Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione "Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione" o suo delegato, con funzione di Presidente;
- b) 3 Consiglieri regionali designati dal Consiglio Regionale;
- c) un Dirigente regionale esperto in materia di Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione;
- d) un Dirigente regionale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale;
- e) un Dirigente provinciale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale, designato dall'Unione Provinciale d'Abruzzo;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- g) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- h) tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale.

2. I componenti il Comitato sono nominati con delibera della Giunta regionale entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le sedute del Comitato sono valide se risulta presente il 50% più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A ciascun componente estraneo all'Amministrazione regionale, ivi compreso il Presidente, è erogato un gettone di presenza per ciascuna seduta, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dalla Direzione competente.

5. Il Comitato disciplina con proprio regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 5(*) Incentivi

Ai fini della presente legge sono corrisposti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.1, incentivi nel limite degli "aiuti de minimis" e, dopo l'entrata in vigore, del regolamento di esenzione in blocco da emanare ai sensi del regolamento del Consiglio Europeo n. 994/1998 del 7.5.1998, nella misura che sarà consentita dal medesimo. Non trova, pertanto applicazione l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c) del trattato CEE.

Art. 6 Assistenza tecnica

1. Sono affidati all'Ente strumentale Abruzzo Lavoro compiti di assistenza tecnica al fine di favorire la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, in conformità alle attribuzioni conferite con L.R. 76/1998.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse previste da quanto disposto all'art. 14 della legge 68/1999. Nel bilancio regionale sono annualmente istituiti i seguenti capitoli di entrata e di spesa:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 35011 (Tit. III, Ctg. 5) denominato: "Sanzioni amministrative derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili" - per memoria

Cap. 35012 (Tit. III, Ctg. 5) denominato "Contributi derivanti dall'art. 14 della legge 68/1999 in materia di occupazione dei disabili" - per memoria

Stato di previsione della spesa:

Cap. 022442 (Tit. II, Sett. 2, Ctg. 4, Voce economica 3, Aggregato economico 3, Sezione 8) denominato "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'art. 14 della legge 68/1999" - per memoria.

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Aprile 2001.

PACE



Alleg. 2

GIUNTA REGIONALESeduta del 26-11-2001 Deliberazione N. 1076

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente
Sig.

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|----------|-----------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. _____ | 7. _____ |
| 3. _____ | 8. _____ |
| 4. _____ | 9. _____ |
| 5. _____ | 10. _____ |

Svolge le funzioni di Segretario _____

OGGETTO

**Individuazione composizione Comitato per la gestione del fondo di cui all'art.4 L.r.
18.4.2001 n. 14.**

La Giunta Regionale

vista la legge 13 marzo 1999, n 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

vista la legge regionale 14 aprile 2001 n.14 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 13 marzo 1999, n.68;

visto in particolare l'art. 4 della citata legge regionale che prevede l'istituzione, a livello regionale, di apposito Comitato per la gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili in attuazione dell'art. 14 della L.68/99, quale Organo Amministrativo con funzioni "consultive e propositive sulla destinazione delle risorse e di verifica *dei risultati*"...;

dato atto che, a norma della richiamata legge, il suddetto Comitato è composto da sedici membri, uno dei quali con funzioni di presidente così indicati:

- Il Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione o suo delegato;
- tre Consiglieri regionali designati dal Consiglio regionale;
- un Dirigente regionale esperto in materia di Politiche Attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione;
- un Dirigente regionale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale;
- un Dirigente provinciale esperto in materia di Sicurezza e Promozione Sociale, designato dall'Unione Provinciale d'Abruzzo;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
- tre delegati delle associazioni rappresentative dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale;

preso atto che le funzioni di Presidente sono svolte ai sensi della lettera a) del comma 1 del citato art.4 dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione o da suo delegato;

stabilito che i soggetti abilitati a designare i propri rappresentanti in seno al suddetto Comitato sono:

- *Consiglio regionale;*
- *Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione;*
- *Direzione Regionale qualità della Vita, Promozione culturale, Sicurezza e Promozione Sociale;*
- *Unione provinciale d'Abruzzo;*
- *Organizzazioni sindacali dei lavoratori;*
- *Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;*
- *Associazioni rappresentative dei disabili;*

dato atto che la Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione con nota prot. 2415 del 31/3/2000, ha chiesto al Ministero del Lavoro, i dati sulla rappresentatività sindacale a livello nazionale;

dato atto che il Ministero del Lavoro e P.S. - Direzione Generale dei rapporti di lavoro - Div. IV - con nota prot. n. 486/RS. LOC. 61.7 del 5/4/2000, ha comunicato le notizie richieste;

ritenuto di individuare nei parametri indicati nella citata nota del Ministero del Lavoro (consistenza associativa, diffusione territoriale, contrattazione collettiva), riferiti a ciascuna organizzazione, quelli da cui far discendere l'individuazione delle Parti Sociali da inserire nelle Commissioni;

dato atto che, in esito all'applicazione del suddetto criterio, risultano individuate come abilitate alla designazione di propri rappresentanti, le seguenti organizzazioni:

- **PER I LAVORATORI SUBORDINATI:**
CGIL - CISL - UIL

- PER I DATORI DI LAVORO

AGRICOLTURA: COLDIRETTI
INDUSTRIA: CONFINDUSTRIA
ARTIGIANATO: CONFARTIGIANATO

Dato atto che le associazioni rappresentative dei disabili deputate a designare i propri rappresentanti in seno al comitato suddetto sono:

ANMIL - ANMIC - UNMS

Viste le note con cui la Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione ha invitato i suddetti organismi a nominare i propri rappresentanti in seno al Comitato in parola (allegato A.)

Viste le note di risposta contenenti i nominativi dei designati in seno al suddetto Comitato (allegato B);

osservato che a norma del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 14/01 a ciascun componente estraneo all'Amministrazione regionale, ivi compreso il Presidente è erogato un gettone di presenza, per ciascuna seduta, determinato ai sensi della l.r. 2.2.1988, n.15 e succ. modifiche e integrazioni;

rilevato, altresì, che ai sensi del 4° comma del medesimo art 4 della l.r. 14/99, le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato, vengono esercitate dal competente Servizio della Direzione Politiche Attive del Lavoro della Formazione Professionale e dell'Istruzione;

dato atto che, il Direttore della Direzione Regionale "Politiche Attive del lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, stante la vacanza del Servizio "Politiche di Riequilibrio del Mercato del Lavoro";

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:

1) di individuare la composizione del Comitato di cui all'art. 4 – della l. r. 18/04/2001, n. 14 nelle persone sotto specificate:

- ▶ Componente la Giunta Regionale preposto pro tempore al Settore Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione, o suo delegato;
- ▶ Tre consiglieri designati dal Consiglio regionale: FELLI EZIO, SISTI ANTONIO, DI NARDO RAFFAELE, Componenti
- ▶ Dirigente del Servizio Coordinamento Servizi All'Impiego Dott. VERZELLA ANTONIO designato dal Direttore della Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione Professionale e dell'Istruzione, o suo delegato - Componente;
- ▶ Dirigente del Servizio Interventi Socio Assistenziali Dott.ssa MAZZINI LAURA ESTENSE designato dalla Direzione Qualità della Vita Beni e Attività Culturali Promozione Sociale, Componente;